

## **Allegato “A”**

### **STATUTO**

#### **“ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ORAZIANA”**

##### **Articolo 1. DENOMINAZIONE E FINALITA’**

- 1.01 È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'**Associazione** non riconosciuta denominata “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE ORAZIANA” che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "**CER ORAZIANA**" (di seguito “Associazione”).
- 1.02 L’Associazione “CER ORAZIANA” ha per oggetto la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile di cui all’art 31 del DLgs 199 del 8/11/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, consentita dall’art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019 (“milleproroghe”), convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, e dal Dlgs. 210/2021, regolata dalle:
- 1.03 **D**eliberazioni
- OMISSIS....
- 1.04 L’Associazione opera sull’intero territorio nazionale suddiviso nelle differenti Zone di Mercato Elettrico con configurazioni di Comunità Energetiche dalla stessa detenute, sottese ciascuna a singole cabine di trasformazione BT/MT nel rispetto della normativa vigente.
- 1.05 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo art. 4 nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.
- 1.06 L’Associazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali degli Associati.
- 1.07 L’Associazione si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

1.08 L'Associazione è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia, sottesi ad una medesima cabina di trasformazione primaria MT/BT in ciascuna delle Configurazioni costituenti la stessa.

1.09 L'adesione all'Associazione di un membro consumatore cliente finale, produttore, consumatore - produttore, o anche la partecipazione di produttori terzi può avvenire nella fase di costituzione legale dell'Associazione, ovvero in una fase successiva.

1.10 L'Associazione può costituire e gestire separatamente una pluralità di Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito "Configurazioni"), per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa (autoconsumo diffuso), ciascuna afferente a un'area sottesa a una stessa cabina primaria.

Ciascuna Configurazione è autonoma dalle altre, anche per l'accesso a incentivi/contributi ed è data dall'insieme degli impianti di produzione e punti di connessione (POD) in grado di assicurare la condivisione dell'energia rinnovabile all'interno di un perimetro geografico rappresentato dalla **medesima cabina primaria**, fermo restando che per ciascuna Configurazione, deve essere inviata al Gse. una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.11 Possono fare parte delle Configurazioni anche infrastrutture di ricarica per autoveicoli elettrici e l'energia assorbita per la ricarica, contribuisce al conteggio dell'energia condivisa all'interno di ciascuna Configurazione.

1.12 Possono essere presenti nelle Configurazioni anche sistemi di accumulo la cui energia contribuisce al conteggio dell'energia condivisa nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso all'interno di ciascuna Configurazione.

OMISSIS...

1.13 Gli Associati condividono l'energia prodotta in modo virtuale, utilizzando la rete elettrica di distribuzione esistente e senza necessità di ulteriori collegamenti elettrici tra loro.

1.14 L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa

in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati, in ciascuna Configurazione.

## **Articolo 2. DURATA E SEDE**

2.01 **L'Associazione** ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 20.

2.02 L'Associazione ha sede nel Comune di Venosa (PZ), I° Traversa A. Moro n.11 con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

2.03 Il trasferimento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 3. OGGETTO SOCIALE E SCOPI, ATTIVITÀ E SERVIZI.**

3.01 **L'Associazione** ha come oggetto sociale principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari;

3.02 **L'Associazione** non ha scopo di lucro e, nel rispetto ed in applicazione del Dlgs 199/2021, della deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL, come modificata dalla delibera n.15/2024/R/EEL, ha come obiettivi:

- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, sociali o economici ai propri membri ed alle aree locali in cui opera;
- promuovere l'efficienza energetica a tutti i livelli; promuovere la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici); perseguire l'interesse generale della comunità;
- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/2019, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;
- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- incentivare punti di prelievo dei consumatori e punti di immissione degli impianti di produzione

alimentati da fonti rinnovabili, ubicati su reti elettriche sottese a cabine di trasformazione di bassa e media tensione nel territorio ove opera l'Associazione;

- incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;
- coinvolgere le risorse della comunità;
- rappresentare uno strumento significativo per consentire la “*transizione ecologico-energetica*” in Italia, offrendo al contempo benefici concreti a cittadini, imprese e comunità territoriali;

3.03 L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che agendo a proprio nome:

- **può esercitare** diritti ed essere soggetto ad obblighi;
- **promuove** una partecipazione alla Comunità aperta e volontaria;
- **offre, ai propri Associati**, la possibilità di godere dei risparmi sulla bolletta elettrica, realizzando un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile (FER) in regime di autoconsumo fisico;
- è **autonoma** e controllata dai propri membri (Associati) i quali mantengono i diritti di clienti finali compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e quello di recedere in ogni momento dalla Configurazione, fermo restando l'impegno a corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per compartecipare agli investimenti sostenuti;
- **rispetta** tutte le condizioni previste per le Comunità Energetiche Rinnovabili, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, secondo le Regole Operative aggiornate del GSE approvate con decreto direttoriale del MASE n. 22 del 31/02/24;
- **ha la proprietà o la disponibilità ed il controllo** di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte delle Configurazioni dell'Associazione, ivi compresi degli impianti dei “Produttori Terzi” partecipanti esterni, che in forza di un accordo sottoscritto con l'Associazione, ciascun impianto viene esercito nel rispetto degli accordi definiti per le finalità dell'Associazione, e nel rispetto delle norme, fermo che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei benefici economici e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore;

- Un associato, cliente finale o produttore, può inserire più POD e/o impianti di cui sia titolare, in una stessa Configurazione e/o in Configurazioni diverse (fermo restando che un impianto o punto di connessione non può rientrare in più di una Configurazione);
- **destina** gli eventuali importi della tariffa premio eccedentaria rispetto a quella determinata in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Appendice B delle Regole operative GSE, per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o li utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

3.04 **assicura** altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali membri (Associati) facenti parte delle medesime Configurazioni dell'Associazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del decreto MASE n. 414/2023

3.05 **L'Associazione** persegue i suoi scopi esercitando una o più delle seguenti attività:

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione o nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici degli Associati, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 dello stesso dlgs 199/21, e alle restituzioni di cui al successivo articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- gestire i rapporti con il GSE;
- consentire la compresenza di più produttori diversi tra loro all'interno della stessa configurazione;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 e le relative disposizioni applicative;
- scambiare, all'interno di ciascuna Configurazione dell'Associazione, l'energia elettrica rinnovabile

prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Configurazione produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti finali;

- **monitorare** produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- **accedere** agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alle Configurazioni costituenti l'Associazione, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento;
- **svolgere** tutte le attività ed erogare i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 quali:
  - a- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
  - b- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica;
  - c- offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
  - d- assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio;
  - e- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione in modo non discriminatorio e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
  - f- offrire servizi ancillari e di flessibilità;

3.06 **L'Associazione** attraverso il proprio rappresentante legale, è il soggetto giuridico ("Referente"), a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio, gestore delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, nonché, quale soggetto delegato ai sensi del successivo art. 4.04 del presente Statuto, del riparto dell'energia elettrica condivisa, del relativo valore economico e per il trattamento dei consumi di energia elettrica dei membri; Nei casi di presenza nella Configurazione di produttori "terzi", o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il

Referente, o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell'ambito del servizio per l'auto consumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve ricevere apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell'ambito della Configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.

3.07 **L'Associazione** per conseguire i propri obiettivi potrà inoltre svolgere:

- a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

3.08 **L'Associazione** potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello scopo, quale ad esempio contrarre mutui, o stipulare contratti di leasing finanziario per la costruzione di impianti di proprietà.

3.09 **L'Associazione** in via strumentale e sussidiaria potrà svolgere qualsiasi operazione industriale,

commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

3.10 **L'Associazione** può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi dell'Associazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dagli Associati o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità agli Associati dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

3.11 **L'Associazione** per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

3.12 **L'Associazione** per il miglior svolgimento della sua attività potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

3.13 **L'Associazione**, inoltre potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dall'attuale normativa. E' pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

3.14 **L'Associazione** si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i membri, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia qualora in ossequio della realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli Associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali

attribuzioni saranno tassate secondo legge.

3.15 L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

3.16 Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

#### **Art. 4 “REGOLAMENTO” (FINALITA’)**

4.01 Per le Configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo, avente i contenuti di cui all'art.

32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, richiamati ai successivi punti 4.2, 4.3 e 4.4 del presente articolo, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire; Il primo Regolamento è approvato dai Fondatori promotori.

4.02 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore

4.03 Gli Associati possono recedere in ogni momento dalla Configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

4.04 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Presidente del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

4.05 Il Regolamento disciplina:

- a) l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento dell'Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra gli Associati) e l'Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli Associati nell'ambito dell'attività dell'Associazione;
- b) il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto;
- c) l'utilizzo degli importi dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo

dell'Associazione e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli "Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia");

4.06 Il Regolamento è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) i ricavi di ciascuna Configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di Configurazioni;

- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in generale, i costi di gestione della configurazione. che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita agli Associati che con la loro produzione o consumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi;

c) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale [eccedentaria] è utilizzata per le finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale dell'Associazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità delle Configurazioni detenute dall'Associazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

4.07 Il Regolamento disciplina la distribuzione dei benefici, secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Associato, tenuto conto delle loro caratteristiche (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti dell'Associazione (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del

singolo Associato).

4.08 Il Regolamento può prevedere che gli incentivi, coperti i costi di cui al precedente punto 4.6, possano essere ripartiti tra i membri in proporzione al loro contributo alla relativa maturazione, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferite all'ultimo esercizio disponibile, ovvero possano essere reinvestiti dall'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e per svolgere le attività ed erogare i servizi previsti dall'art 3 del presente Statuto.

4.09 La ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa erogati dal GSE, avverrà comunque nel rispetto delle finalità riportate nel presente Statuto ed in conformità alle previsioni dell'art 3 comma 2 lettera "g" del DM 414/2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 al medesimo decreto.

Il Regolamento prevede che una parte dell'importo della tariffa premio generata dalla condivisione (l'importo di tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale, dall'Appendice B delle Regole operative GSE), sia destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (art.3 co. 2 lett. g) DM MASE 414/2023); può anche prevedere combinazioni fra i diversi criteri (es. riserva di una quota minima da attribuire ai membri consumatori in proporzione all'autoconsumo e destinazione del residuo ai soggetti in povertà energetica o iniziative sociali di interesse collettivo (es. recupero aree verdi etc.).

4.10 Si potranno accantonare a fondo di riserva quote o parte di quote delle tariffe premio, compreso quota o parte di quota dell'importo eccedentario, destinate a futuri investimenti.

4.11 Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente punto 4.6, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

4.12 Le disposizioni contenute nel presente articolo sono vincolanti, per gli Associati interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione, ai sensi dell'art 31 del D.lgs. 199/2021, e per gli Organi dell'Associazione, gli uffici tecnici ed amministrativi della stessa.

## Articolo 5. ASSOCIATI

### 5.1 PRINCIPI GENERALI

5.1.1 In conformità all'art. 42 bis DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 modificata ed integrata con le delibere n. 727/2022/R/eel e n. 15/2024/R/eel, degli art 31 e 32 del Dlgs. 199/2021, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), enti di vario tipo (di ricerca, formazione, protezione ambientale, religiosi), nonché piccole e medie imprese PMI (la cui partecipazione all'Associazione non rappresenti l'attività commerciale e/o industriale principale), che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("Associati"), aventi i seguenti requisiti:

- a) partecipare volontariamente all'Associazione;
- b) essere titolare a qualunque titolo di un punto di connessione di energia elettrica (POD) sotteso ad una cabina di trasformazione primaria MT/BT di una Configurazione dell'Associazione;
- c) aver dato mandato all'Associazione:
  - di Referente per la richiesta al GSE di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa affinché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa;
  - di responsabile del trattamento dati e controparte del contratto con il GSE, destinatario delle comunicazioni e delle fatture emesse dal GSE per i costi amministrativi da esso sostenuti;
  - di emettere le fatture al GSE per il pagamento degli incentivi e di provvedere all'incasso;
- d) di aver delegato l'Associazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico, come stabilito dal Regolamento nonché per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- e) condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3;

È quindi possibile essere membro dell'Associazione in qualità di:

e1) **produttore** di energia rinnovabile, (**producer**) persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ove previste; è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro;

e2) **consumatore (consumer)**, soggetto titolare di un punto di connessione alla rete (POD), intestatario della bolletta elettrica, che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica (cliente finale), i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito;

e3) **consumatore-produttore, (prosumer)**, soggetto autoconsumatore di energia rinnovabile titolare di un punto di connessione (POD) alla rete (SSPC) che alimenta l'unità di consumo (costituita da una o più unità immobiliare) ed una unità di produzione da fonte rinnovabile, che produce energia per soddisfare i propri consumi e condivide l'energia in eccesso con il resto della comunità;

f) Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa di iscrizione e della quota associativa annuale dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;

5.1.2 Tutti i requisiti per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto MASE/2023 devono essere rispettati durante l'intero periodo di validità degli incentivi (venti anni), fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.1.4 Parte II delle regole operative Gse in relazione ai requisiti dei punti di connessione delle Configurazioni all'interno di aree sottese a cabine primarie.

5.1.3 Non possono essere membri dell'Associazione le pubbliche amministrazioni centrali (PA), le grandi imprese private, le imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.

Possono partecipare all'Associazione Produttori non appartenenti alla CER, che mettono a disposizione dell'Associazione e sotto il suo controllo gli impianti di produzione affinché l'energia

elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative Gse. Tali soggetti devono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei benefici economici ( tariffa premio) e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete (RID), che resta liberamente definibile dal produttore e, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori "terzi) tali soggetti possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica,

- 5.1.4 La qualifica di Associato dà diritto: a partecipare anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi di denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale; a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato; ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati; a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dare luogo, nei casi più gravi e su Delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'Associato salva la ratifica dell'assemblea.
- 5.1.5 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.1.6 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso di cui al successivo art 9.
- 5.1.7 L'Associazione terrà un Registro degli Associati, un Registro delle riunioni delle deliberazioni

dell'Assemblea ed uno del Consiglio Direttivo, che possono anche essere in formato piattaforma digitale, ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati e/o di partecipanti.

5.1.8 Fermi i limiti di partecipazione per le imprese, possono aderire all'Associazione anche soggetti non facenti parte della Configurazione per cui viene richiesto l'accesso agli incentivi.

## 5.2 PREROGATIVE DEGLI ASSOCIATI

5.2.1 La qualifica di Associati, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo dell'Associazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

5.2.2 A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

5.2.3 In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

5.2.4 Gli Associati, hanno diritto a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato, ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati, a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

5.2.5 Gli Associati possono accedere, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, alla distribuzione degli incentivi erogati all'Associazione dal GSE per venti anni, come contributi economici spettanti alle Configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso, riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rileva per la Configurazione, come meglio precisato al punto 2.2.2 Parte II delle regole operative GSE.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal TIAD, definendo tra l'altro le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla

condivisione dell'energia riportate nel Regolamento di cui all'art 4 del presente Statuto.

I contributi economici spettanti alle Configurazioni ammesse sono:

- a) tariffa incentivante dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI), denominata tariffa premio prevista dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (“**Decreto CACER**”), sulla base dell'energia condivisa nell'ambito della Configurazione di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (“**CACER**”); svolta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, un corrispettivo unitario, (tariffa premio), come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II delle regole operative GSE (decreto CAGER e TIAD);
  - b) corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV), denominato *il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata* (o contributo ARERA), previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“TIAD”); Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto all'Associazione dal GSE, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II del decreto CACER E TIAD;
  - c) corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete ove richiesto (RID), come meglio specificato al **successivo** paragrafo 2.2.2.3 parte II medesimo decreto. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- Nei casi in cui il Referente richiede, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la

Configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i.

5.2.6 La tariffa premio ed il corrispettivo di valorizzazione sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata da ciascuna delle Configurazioni dell'Associazione. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri di ciascuna Configurazione, ubicata nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria e nell'ambito della stessa zona di mercato.

5.2.7 L'energia elettrica condivisa è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri dell'Associazione, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta ed immessa in rete da tutti gli impianti facenti parte di una stessa Configurazione e a quanto ammonta l'energia contestualmente prelevata da ciascun consumatore della medesima Configurazione. L'energia condivisa sarà quindi pari al minor valore tra queste due somme di energia.

5.2.8 Gli Associati possono accedere, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, alla distribuzione degli eventuali importi della tariffa premio eccedentaria rispetto a quelli determinati in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione e destinati ai soli consumatori associati diversi dalle imprese e non utilizzati per finalità sociali. Il valore soglia, definito nel Regolamento, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Regolamento definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti gli Associati, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.

I Consigli d'Ambito territoriale, se istituiti, sono competenti per la destinazione della quota di tariffa premio eccedentaria, come sopra definita, e riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale, come definito ai sensi del comma 2 dell'articolo 16bis dello Statuto.

5.2.9 I produttori associati operanti in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono accedere al contributo in conto capitale PNRR di cui al decreto del MASE 414/23, nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili, nel qual caso la quota eccedentaria (prevista del 55% dall'Appendice B delle Regole operative GSE) dell'energia condivisa, si riduce al 45%, tranne che per l'energia elettrica condivisa dai punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale;

**5.2.10 Ciascun impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE, ai sensi del punto 1.1.1 del capitolo 1 parte III delle regole operative Gse (decreto CACER e TIAD) deve avere i seguenti requisiti:**

....OMISSIS....

- p) all'interno delle Configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione;
- q) qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l'inserimento nella Configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata;

5.2.10.1 Ai sensi del punto 1.1.5 delle regole operative del Gse il contributo PNRR è cumulabile con:

- a) altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, di intensità non superiore al 40% e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- b) i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle Configurazioni;

- c) la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

5.2-10.2 Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- a) incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;
- b) Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- c) detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- d) altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- e) altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

.....OMISSIS.....

5.2.10.3 Non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario, salvo diversa prescrizione di legge.

5.2.11 **Possono essere ammessi AGLI INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA**, gli impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici), inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle Configurazioni dell'Associazione, aventi i seguenti requisiti, previsti dai 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle regole operative Gse):

.....OMISSIS.....

- f) All'interno delle Configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della Configurazione;
- g) Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l'inserimento nella Configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo 2.2.2.2 Parte II;
- h) Le Configurazioni possono prevedere anche impianti "esistenti", ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai

sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ma la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla Configurazione e l'energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell'energia condivisa;

Gli impianti "esistenti" non accedono agli incentivi PNRR per la realizzazione degli impianti produttivi ma l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.

- i) Ai sensi del punto 1.2.1.3 delle regole operative del Gse, per la realizzazione degli impianti di produzione possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte;
- j) Ai sensi dell'art. 3 del decreto CACER, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- k) Non è consentito l'accesso agli incentivi:
  - a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
  - b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  - c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  - e) La tariffa incentivante è cumulabile ai sensi del punto 1.2.6 delle regole Gse con :

il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dall'allegato 1 Appendice B, paragrafo 3, del decreto direttorio MASE n.2 del 24 gennaio 2024, in ragione dell'entità del contributo ottenuto; tale riduzione non trova applicazione, in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambiente, come prevista nell'allegato 1 punto 3 DM MASE 414/23;

- l) altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40%. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;
- m) altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;
- n) i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
- o) le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
- p) La tariffa incentivante ai sensi del punto 1.2.6 non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio;
  - Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  - contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
  - altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;

- q) La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito [www.gse.it](http://www.gse.it) (art 5 DM 414/23);
- r) La mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente punto q comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il giorno di ricevimento alla data della comunicazione tardiva (art. 5 comma c.2 DM 414/23);
- s) I contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle Configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.

### **5.3 CATEGORIE DI ASSOCIATI**

Gli associati si dividono in:

5.3.1 ASSOCIATI FONDATORI;

5.3.2 ASSOCIATI ORDINARI detti anche "Associati";

5.3.3 ASSOCIATI ONORARI;

5.3.4 Sono Associati Fondatori gli Associati Promotori che hanno costituito l'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto;

5.3.4 Sono Associati Ordinari "Associati":

- Associati Silver;
- Associati Gold;
- Associati Platinum;

5.3.4.1 Sono Associati Silver coloro che, non disponendo di alcun Impianto di produzione condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno dell'Associazione;

5.3.4.2 Sono Associati Gold coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile;

5.3.4.3 Sono Associati Platinum coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità dell'Associazione, le cui immissioni rilevano ai fini

della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;

5.3.4.4 Sono Associati Onorari coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli Associati Onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico dell'Associazione, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia. Gli Associati Onorari partecipano al Comitato Tecnico Scientifico.

(C.T.S.) e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con Enti e Istituti di ricerca. Gli Associati Onorari non partecipano alle elezioni degli organi direttivi, non sono candidabili e non sono tenuti al versamento della quota associativa.

5.3.5 Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori ("Associati Sostenitori") persone fisiche e giuridiche che partecipano all'Associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

5.3.6 Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione, che non siano riservati agli Associati Ordinari, secondo le regole stabilite nel rispetto del presente Statuto dal Consiglio Direttivo.

5.3.7 Non hanno la qualifica di Associato, i produttori (cosiddetti produttori "terzi") di impianti di energia rinnovabile che mettono a disposizione dell'Associazione e sotto il controllo della stessa, i loro impianti affinché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa nelle Configurazioni detenute dall'Associazione, (e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore), fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative, approvate con decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, n. 22 (CACER e TIAD). Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER.

## **5.4 DOMANDA DI AMMISSIONE**

- 5.4.1 L'ammissione degli Associati, avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 come integrata dalla delibera n.727/22 e n.15/2024, dal decreto direttorio n. 22 del MASE (CACER e TIAD) e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE , nonché del conferimento della delega per il trattamento dei propri dati e consumi di energia elettrica, del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico;
- 5.4.2 La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, specificando la categoria di Associato di cui intende fare parte, il punto di connessione alla rete identificato da un codice POD, il Comune e l'indirizzo civico; Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto.
- 5.4.3 Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare all'aspirante Associato, ai sensi dell'art. 2528 cc. entro 60 giorni, mediante PEC o raccomandata A.R o altro mezzo avente valore equipollente che assicuri l'avvenuta ricezione, l'ammissione ovvero le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
- 5.4.4 All'atto della domanda di adesione, ogni aspirante ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.
- 5.4.5 La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione, sulla necessità di avere una gestione bilanciata in ciascuna configurazione dell'Associazione tra energia rinnovabile prodotta e energia consumata collettivamente dai propri Associati e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione dell'Associazione nel fornire benefici ai propri Associati.

- 5.4.6 L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 9.
- 5.4.7 Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.
- 5.4.8 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile salvo quanto disposto ai successivi art. 6-7.
- 5.4.9 Il numero degli Associati è illimitato.

#### **Articolo 6. TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualifica di Associato è' trasmissibile solo alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

#### **Articolo 7. MORTE DELL'ASSOCIATO**

- 7.1 Il rapporto con l'Associazione cessa con la morte dell'Associato. I suoi eredi subentreranno, se lo vorranno e qualora abbiano i requisiti richiesti nel presente Statuto, unitamente agli Associati superstiti nell'Associazione; qualora invece non abbiano gli anzidetti requisiti agli eredi verrà liquidata la quota dell'Associato defunto valutata alla data del decesso e tenuto conto di tutti gli incarichi conferiti, anche in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 11.
- 7.2 Gli eredi dell'associato defunto conserveranno, in ogni caso, il diritto di subentrare nell'Associazione, nella medesima posizione del proprio dante causa, riversando la quota liquidata al momento della morte, maggiorata degli interessi nella misura legale al momento del subentro.

#### **Articolo 8. ESCLUSIONE**

- 8.1 L'Associato, potrà essere escluso dall'Associazione, quando la sua permanenza all'interno dell'Associazione durante l'intero periodo di validità degli incentivi rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'Associazione o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
- 8.2 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei consiglieri presenti, dopo che all'Associato sia stato contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'esclusione va notificata mediante PEC o lettera raccomandata A.R. o altro mezzo avente valore equipollente che assicuri l'avvenuta

ricezione.

8.3 L'interessato può con le medesime formalità proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso, alla prima assemblea ordinaria successiva alla decisione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione.

8.4 In via semplificativa e non esaustiva si indicano di seguito le seguenti motivazioni:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- c) indegnità dell'Associato;
- d) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- e) quando non si dedichi con il dovuto e costante impegno alle attività dell'Associazione, non rispetti le norme di legge in ordine alle Comunità Energetiche, non rispetti il vincolo di solidarietà tra gli Associati;
- f) per morosità dell'Associato nel versamento della quota di associazione annuale. Si ritiene moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota Associativa;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- g) trasformazione, fusione e scissione;
- h) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- i) apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- j) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- k) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.5 L'Associato escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'Associazione esercita la propria attività.

8.6 L'Associato escluso non può vantare alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'Associazione né può chiedere la restituzione della quota associativa salvo quanto previsto al successivo art. 10.3

## **Articolo 9. RECESSO DELL'ASSOCIATO**

- 9.1 Gli Associati hanno diritto a titolo gratuito, di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla Configurazione della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con comunicazione scritta inviata all'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 90 giorni da inviare al Consiglio Direttivo mediante PEC o lettera raccomandata A.R. o altro mezzo avente valore equipollente che assicuri l'avvenuta ricezione. La comunicazione deve contenere anche copia di un documento di identità valido.
- 9.2 Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data della notifica, inviata con medesima modalità, della dichiarazione di efficacia del recesso emesso dal Comitato Direttivo, e fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.
- 9.3 La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.
- 9.4 A decorrere dall'efficacia della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla Configurazione della comunità energetica.
- 9.5 L'Associato receduto non può avanzare alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'Associazione, fermi restando in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti che devono comunque risultare equi e proporzionati, e secondo quanto previsto nel successivo art. 10.3
- 9.6 È sempre ammesso il recesso per giusta causa.

## **Articolo 10. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

10.1 La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso;
- recesso volontario;

- esclusione;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 5.1.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione;

10.2 La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante;

10.3 La perdita della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote o contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati:

- a) spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad es. Costruzioni di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme restituite siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri Associati; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato;

10.4 La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

10.5 Chi perde la qualità di Associato non può avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio dell'Associazione.

10.6 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione.

10.7 La perdita della qualità dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata A.R. o altro mezzo avente valore equipollente che assicuri l'avvenuta ricezione.

## **Articolo 11. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

11.1 Nell'Associazione vige il principio di uguaglianza sociale, pertanto, tutti gli Associati godono di medesimi diritti e doveri. Per quanto riguarda i doveri degli Associati, si sostanziano nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e nel versamento della quota associativa.

#### 11.2 Diritti degli Associati:

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, al contributo di valorizzazione relativo alla tariffa di trasmissione, ai sensi del Regolamento al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

#### 11.3 Doveri degli Associati:

11.3.1 Gli Associati, sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione la quota associativa di iscrizione, e la quota associativa per ciascun anno solare successivo. La quota o contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile e si riferisce all'anno sociale; la quota associativa annuale deve essere pagata entro il mese di gennaio di ogni anno solare in corso. L'importo delle quote associative di iscrizione ed annuale potranno essere variate da Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art.18.2 lettera a;

11.3.2 Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dare luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo alla esclusione salva la ratifica dell'Assemblea in caso di ricorso.

11.3.3 Gli Associati Platinum e Gold e i produttori terzi non associati hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

### **Articolo 12. REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dell'Associazione predispone il rendiconto della gestione per l'esercizio stesso, con una proposta sugli eventuali accantonamenti da effettuare.

Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote e sulla ripartizione di eventuali utili è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.

### **Articolo 13. DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE**

Dei debiti dell'Associazione risponde il patrimonio dell'Associazione e sussidiariamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, se Associazione non riconosciuta.

### **ART. 14 CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

14.1 In caso di cessazione del rapporto con l'Associazione, l'Associato ha diritto al pagamento degli apporti di capitale eseguiti, salvo quanto riportato al precedente art.10.

14.2 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del rapporto associativo.

14.3 I criteri per il riconoscimento del valore degli investimenti e ogni altro diritto connesso alla cessazione del rapporto, verranno deliberati dal Consiglio Direttivo le cui risultanze sono notificate all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata A.R. o altro mezzo avente valore equipollente che assicuri l'avvenuta ricezione.

14.4 L'interessato può con le medesime formalità proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso, alla prima assemblea ordinaria successiva alla decisione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli Associati presenti senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione.

14.5 In caso di disaccordo la situazione patrimoniale sarà redatta da un arbitro nominato con i criteri di cui al successivo art.24.

### **Articolo 15. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

15.1 Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea degli Associati;

- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), se costituito;
- I Consigli d'Ambito, se costituiti;

#### 15.2 Membri con poteri di controllo

1. I membri che possono esercitare i poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 99/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti da ciascuna configurazione dell'Associazione;

2. Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dall'Associazione, sono attribuiti ai suoi soggetti membri indicati dalla norma al fine di indirizzare l'Associazione, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento;

3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

### **Articolo 16. ASSEMBLEA**

#### 16.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;

Gli Associati Fondatori, gli Associati Ordinari ("Associati") costituiscono l'Assemblea degli Associati, di seguito "Assemblea" e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.

## 16.2 Competenza dell'Assemblea

16.2.1 L'Assemblea in seduta Ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto ed in particolare:

- a) approva su proposta del Consiglio Direttivo: il bilancio consuntivo, i rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, e sulla modalità di copertura di eventuali perdite;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quelli di spettanza degli Associati Fondatori e nel rispetto delle disposizioni statuite al successivo art 17;
- c) nomina su proposta del Consiglio Direttivo l'organo di revisione dei conti, se previsto;
- d) determina su proposta del Consiglio Direttivo i compensi a favore dell'organo di revisione dei conti se nominato, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
- e) delibera sulla esclusione degli Associati per gravi motivi (art. 24 c. 3 c.c.). in caso di ricorso degli esclusi dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sul rigetto della domanda di ammissione degli Associati, in caso di ricorso dei non ammessi dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera ai sensi del precedente art 14.4 in caso di cessazione del Rapporto, su ricorso dell'Associato alla delibera del Consiglio Direttivo.
- h) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- i) esercita l'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori (artt. 22 c.c.); e dell'azione di responsabilità nei confronti di chi tra gli Associati abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, e dallo Statuto;

16.2.2 L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) su proposta del Consiglio Direttivo le modifiche dello Statuto, con la presenza almeno della metà più uno degli Associati, e con il voto favorevole di due terzi dei voti presenti.
- b) su proposta del Consiglio Direttivo e con il voto di almeno tre quarti degli Associati:
  - lo scioglimento stabilendo contestualmente la devoluzione del patrimonio sociale residuo;
  - la trasformazione dell'Associazione da Associazione non riconosciuta in Associazione riconosciuta, la fusione o la scissione dell'Associazione, mantenendo la continuità dei rapporti giuridici esistenti;

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

### 16.3 Convocazione e svolgimento

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, previa convocazione degli Associati da parte del Presidente, Vice-presidente o altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero email ordinaria ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di partecipare all'Assemblea.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno 1/10 degli Associati ne faccia richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò

delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta, ma nessun Associato può portare più di tre voti oltre al proprio, anche sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato prevista per tutte le assemblee. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni momento. Le società, enti e persone giuridiche associate possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a propri amministratori, dipendenti o a terzi. Nel caso di delega di Associati alla società, ente e persona giuridica, il delegato della società o dell'ente può esercitare il diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la società, enti e persona giuridica.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio e per valide deleghe di almeno la metà degli Associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualunque numero di Associati presenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 16bis. CONSIGLI D'AMBITO**

1. Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può promuovere la istituzione di Consigli d'Ambito per ciascun Ambito territoriale definito dal Consiglio Direttivo.
2. I Consigli d'Ambito esercitano le loro funzioni all'interno di un perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi dei Comuni compresi nello specifico Consiglio d'Ambito che abbiano conseguito la qualifica di Partecipante.
3. Ciascun Consiglio d'Ambito può essere composto da 3 a 5 membri compreso il Presidente.  
le cui Nomine e modalità di funzionamento saranno definite dal Consiglio Direttivo in sede di istituzione dei Consigli d' Ambito.
4. I Consigli d'Ambito rilasciano, se istituiti:

a) pareri obbligatori non vincolanti per il Consiglio Direttivo sulle materie che interessano ciascun Ambito di competenza;

b) parere vincolante in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui all'art 5.2.8 della Statuto e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale.

5. I pareri di cui ai precedenti punti a), b) sono rilasciati:

a) preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo delle delibere afferenti alle materie di cui al precedente punto 4;

b) su iniziativa di ciascun Consiglio d'Ambito nel caso in cui lo stesso intenda promuovere nuove iniziative.

## **Articolo 17. CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **17.1 Consiglio Direttivo: Composizione e durata**

17.1.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti scelti tra gli Associati Fondatori ed Associati Ordinari eletti dall'Assemblea, resta in carica cinque anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina; i consiglieri potranno essere rieletti anche più volte.

17.1.2 Il primo Consiglio Direttivo è costituito da due Consiglieri (un Vicepresidente ed un Tesoriere) e un Presidente.

17.1.3 Il primo Presidente dell'Associazione è nominato in Atto costitutivo.

17.1.4 Il primo Vicepresidente è nominato in Atto costitutivo.

Il primo Tesoriere è nominato in Atto costitutivo.

17.1.5 A partire dal primo rinnovo, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può elevare fino a cinque i componenti del Consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si compone di:

a) Due consiglieri scelti dagli Associati Fondatori espressi con propria determinazione acquisita agli

atti dell'Associazione ed annotata nel verbale dell'Assemblea;

- b) Un consigliere eletto in rappresentanza degli Associati SILVER presente nell'Assemblea;

Nel caso di Consiglio Direttivo a cinque componenti, gli eventuali altri due consiglieri aggiuntivi sono:

- a.1) Un consigliere eletto in rappresentanza degli Associati GOLD presente nell'Assemblea;

- b.1) Un consigliere eletto in rappresentanza degli Associati PLATINUM presente nell'Assemblea;

In difetto di associati GOLD un consigliere sarà eletto tra gli Associati Ordinari presenti nell'Assemblea.

In difetto di tempestiva nomina da parte dei Fondatori o dell'Assemblea, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché Fondatori o l'Assemblea interessati/a non avrà (no) nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

17.1.5.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri designati dai Fondatori.

17.1.6 A partire dal terzo quinquennio, su proposta del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi consiglieri può essere elevato di due ulteriori unità, sino al suo massimo di sette compreso il Presidente.

In tal caso i Consiglieri sono eletti come segue:

- a) tre consiglieri dagli Associati Fondatori espressi con propria determinazione acquisita agli atti dell'Associazione ed annotata nel verbale dell'Assemblea;

- b) due consiglieri in rappresentanza degli Associati SILVER, presenti nell'Assemblea;

- c) un consigliere in rappresentanza degli Associati PLATINUM, presenti nell'Assemblea;

- d) un consigliere in rappresentanza degli Associati GOLD, presente nell'Assemblea;

In difetto di associati GOLD un consigliere sarà eletto tra gli Associati Ordinari presenti nell'Assemblea.

In difetto di tempestiva nomina da parte dei Fondatori o dell'Assemblea, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché Fondatori o l'Assemblea non avrà nominato il

nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

17.1.6.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri designati dai Fondatori;

## 17.2 Competenze del Consiglio Direttivo

17.2.1 Il Consiglio Direttivo opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi dell'Associazione.

17.2.2 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea.

17.2.3 Il Consiglio Direttivo, salvo quanto statuito all'art. 17.1.3, 17.1.5.1 e 17.1.6.1 nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i consiglieri designati dai Fondatori.

17.2.4 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi consiglieri e può nominare collaboratori e consulenti.

17.2.5 In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) approva nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, nel mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- c) propone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati le eventuali modifiche del Regolamento di cui al precedente art. 4 del presente Statuto; approva e/o modifica gli eventuali regolamenti interni che si rendessero necessari alla gestione dell'Associazione; modifica se necessario per ciascuna configurazione gestita dall'Associazione, un Appendice al Regolamento di cui all'art.4 del presente Statuto, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo della configurazione;

- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina un Vicepresidente e un Tesoriere tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni; Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri del Presidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti; analogamente può nominare e revocare collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone compensi;
- i) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi dell'Associazione;
- l) nominare il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa come previsto nella parte II punto 1.2.2.2 lettera e delle regole operative GSE (allegato 1 decreto CACER e TIAD);
- m) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5.1.1 del presente Statuto.
- n) decide sull'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti;
- o) provvede, qualora venga meno uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, a sostituirli con i consiglieri supplenti, seguendo l'ordine di elezione. In mancanza provvederà l'Assemblea;
- p) provvede altresì nel caso che venga meno un Consigliere eletto dagli Associati Fondatori, a sostituirlo con un consigliere indicato dagli Associati Fondatori. In tal caso il nuovo consigliere

scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della loro nomina.

q) delibera in ordine all'ammontare delle quote sociali;

r) può definire Ambiti territoriali e promuovere la istituzione di Consigli d'Ambito di cui all'art.16bis;

s) delibera ed approva le proposte di modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza di tutti i componenti costituenti il Consiglio Direttivo;

t) può deliberare con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei componenti costituenti il Consiglio Direttivo eventuali proposte:

- di scioglimento della Associazione;

- di trasformazione da Associazione non riconosciuta ad Associazione riconosciuta, di fusione o scissione dell'Associazione;

u) delibera ai sensi dell'art 8.2 sulla esclusione degli Associati per gravi motivi (art. 24 c. 3 c.c.) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;

v) delibera ai sensi dell'art.5.4.3 sulla domanda di ammissione degli Associati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;

z) delibera ai sensi dell'art 14.4 in caso di cessazione del Rapporto degli Associati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;

x) può deliberare e revocare la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

La carica è assunta a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate.

### 17.3 Consiglio Direttivo: Convocazione e svolgimento

17.3.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

17.3.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesta da almeno due Consiglieri in carica nei casi di Consiglio Direttivo composto da almeno cinque componenti.

17.3.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta

elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, se previsti, almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

17.3.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, senza necessità che il Presidente o, se nominato, il Segretario, si trovino nello stesso luogo.

17.3.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, salvo quanto disposto all'art 17.2.5 lettere s,t, ove occorre invece la maggioranza di tutti i componenti costituendo il Consiglio Direttivo.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

17.3.6 La carica di consigliere è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

17.3.7 I componenti del Consiglio Direttivo che si assentano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, sono considerate dimissionarie;

17.4 Consiglio Direttivo: Competenze del Presidente

17.4.1 Il Presidente è nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto statuito al punto 17.1.3, ove il Presidente è nominato in Atto Costitutivo, e ai punti 17.1.5.1 e 17.1.6.1 ove il Presidente viene eletto tra i componenti designati dagli Associati Fondatori.

#### 17.4.2 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- b) vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- d) in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile;
- e) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento;
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi dell'Associazione;
- g) esercita le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;
- h) nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- i) esercita poteri di indirizzo dell'Associazione, garantisce il conseguimento dello scopo statutario ed il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione stessa;
- j) è il Referente dell'Associazione ai sensi del punto 1.2.2.1 della parte II delle Regole Operative del GSE (allegato 1 del decreto direttorio MASER CACER e TIAD nr.22 del 23.02.2024) a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio;
- k) è il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico come previsto nella parte II punto 1.2.2.2 lettera e delle regole operative GSE, nonché responsabile del trattamento dei consumi di energia elettrica degli Associati su delega degli stessi in

sede di ammissione all'Associazione;

- l) può, ai sensi del punto 1.2.2.1 nella parte II delle regole operative del GSE, conferire il ruolo di Referente, con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, a persona in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) produttore membro dell'Associazione; b) cliente finale membro dell'Associazione; c) produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella Configurazione e che risulti essere una ESCO certificata UNI 1135;

#### 17.5 Consiglio Direttivo: Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- riscuote le quote associative
- provvede ai pagamenti e cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali
- cura i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

#### 17.6 Il Direttore

Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese.

Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

#### 17.7 Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Il C.T.S. è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, un Associato fondatore designato dagli Associati Fondatori e da uno o più Associati Onorari eletti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati Onorari. È preseduto dal presidente del Consiglio o da un suo delegato.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con Enti e Istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono Enti ed Autorità Nazionale ed Internazionale nel campo dell'Energia.

Il C.T.S. ha funzione di orientamento tecnico, innovazione e controllo nell'ambito della produzione e gestione di energia rinnovabile. Supporta il Consiglio Direttivo affinché le decisioni tecniche siano prese con competenza, basate su dati scientifici in linea con le migliori pratiche del settore energetico. In particolare collabora con Enti di ricerca, università o altre organizzazioni per sperimentare e implementare soluzioni energetiche avanzate. Supervisiona e valuta l'efficienza energetica degli impianti in funzione, proponendo miglioramenti e ottimizzazioni. Può fornire analisi periodiche sulle prestazioni degli impianti e sull'impatto della comunità in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di risparmio energetico. Fornisce supporto e consulenza sulle questioni tecniche riguardanti la produzione, distribuzione e gestione dell'energia rinnovabile. Promuove l'adozione di nuove tecnologie e metodologie innovative per migliorare la sostenibilità energetica e l'efficienza dell'Associazione. Esamina e valuta i progetti di impianto per la produzione di energia rinnovabile proposti dall'Associazione. Contribuisce alla formazione tecnica dei membri dell'Associazione su tematiche legate alla gestione dell'energia rinnovabile. Fornisce consulenza su come le normative e le regolamentazioni in materia di energia rinnovabile influenzano la gestione dell'Associazione, assicurando che le attività siano conformi alle leggi vigenti. Può sviluppare studi di fattibilità per nuovi progetti energetici o per migliorare quelli esistenti, calcolando costi, benefici e tempi di ritorno degli investimenti.

## **Articolo 18. PATRIMONIO, ENTRATE**

18.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori;
- b) dai beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali Impianti di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva;

e) da eventuali avanzi di gestione;

f) da eventuali contributi, erogazioni, elargizioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

18.2 Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

a) dalle quote associative annuali che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati e dell'energia prodotta o consumata da ciascuno Associato;

b) dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'Associazione (attività commerciale secondaria o attività istituzionale primaria);

c) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione;

e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

f) le raccolte fondi;

18.4 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare:

- l'adeguatezza delle stesse alla realizzazione degli scopi ed al perseguimento degli obiettivi statuari di produzione e condivisione di energie rinnovabili;

- la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte;

18.5 Gli eventuali fondi di riserva dovranno essere impiegati per il conseguimento delle attività

associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio e garantire la stabilità finanziaria dell'associazione e per far fronte ad eventuali spese o imprevisti futuri.

18.6 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

18.7 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 19. ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### 19.1 Bilancio

19.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

19.3 Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire agli Associati di prenderne visione preventivamente.

#### 19.4 Destinazione delle risorse

Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, dl 162/2019 e del DM 16.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale dell'Associazione e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c); come chiarito dalla risposta di interpello AdE n. 37/2022.

### **Articolo 20. SCIoglimento, TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE**

20.1 L'Associazione, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza in proprio o per valide deleghe di almeno la metà più uno degli Associati, e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, può essere sciolta stabilendo la devoluzione del patrimonio sociale residuo, o subire trasformazione, fusione, e scissione.

20.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

#### 20.3 Cause di scioglimento

L'Associazione può essere sciolta:

- a) per il venire meno della pluralità di Associati;
- b) per l'impossibilità di perseguire il suo oggetto sociale (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);
- c) per modifiche della normativa incentivante;
- d) per indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

#### **Articolo 21. EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO**

- 21.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria determina la data e le modalità della liquidazione e nomina liquidatori uno o più Associati.
- 21.2 I beni affidati in concessione d'uso all'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
- 21.3 Dopo il pagamento dei debiti dell'Associazione, viene anzitutto rimborsato agli Associati il capitale da loro apportato, al netto di eventuali rimborsi; in seguito gli utili (incentivi) non distribuiti sono ripartiti in conformità alla delibera dell'Associazione.
- 21.4 I beni che dovessero restare, esaurita la liquidazione, verranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea previo parere del Consiglio di Ambito interessato.

#### **Articolo 22. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza in proprio e per valide deleghe di almeno la metà più uno degli Associati e con il voto favorevole di due terzi dei Voti presenti.

Lo Statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interni, approvati dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 23. CONTROVERSIE/ARBITRATO**

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Potenza.

#### **Articolo 24 - PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale. I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici (dlgs n. 117/2017 e al dlgs n. 112/2017) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato.

#### **Art 25. TRASFORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

Ai sensi dell'art. 42 *bis* c.c in materia di trasformazione, fusione e scissione, l'Associazione non riconosciuta può trasformarsi in Associazione riconosciuta essendo possibile operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni, mantenendo la continuità dei rapporti giuridici; l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione indicante le motivazioni e gli effetti della trasformazione, prevista in materia di società di capitali (art. 2500 *sexies* c. 2 c.c.).

Si applicano, inoltre, le seguenti norme in materia societaria: gli articoli 2499, 2500, art. 2500 *bis* del c.c., 2500 *ter*, secondo comma, 2500 *quinquies* e 2500 *novies*, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

#### **Articolo 26 NORMA Finale**

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.